



ICMQ

ICMQ S.p.A.
Via G. De Castilia, 10 – 20124 Milano
tel. 02 7015 081 – fax 02 7015 0854
e-mail: icmq@icmq.org – <http://www.icmq.org>

Capitale Sociale € 750.000
CCIAA Milano 261277/2000
REA 1630715
Partita IVA: 13218350158

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

INDICE

PREMESSA.....	3
Art. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - RIFERIMENTI.....	3
Art. 3 - DEFINIZIONI	3
Art. 4 - ESAMINATORI.....	4
Art. 5 - RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	4
Art. 6 - ITER DI CERTIFICAZIONE.....	4
Art. 7 - SUBAPPALTO.....	5
Art. 8 - CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	5
Art. 9 - VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	5
Art. 10 - MODIFICHE ED ESTENSIONI DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
Art. 11 - MANTENIMENTO	6
Art. 12 - VERIFICHE IN CAMPO.....	6
Art. 13 - USO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO ICMQ	6
Art. 14 – REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE	7
Art. 15 - RISERVATEZZA	7
Art. 16 - SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	7
Art. 17 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	8
Art. 18 - REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
Art. 19 - CONDIZIONI ECONOMICHE	9
Art. 20 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	9
Art. 21 - RICORSI, RECLAMI E CONTESTAZIONI/CONTROVERSIE.....	9
Art. 22 - ARBITRATO	9

Redige: Responsabile Certificazione del Personale _____

Verifica: Responsabile Assicurazione Qualità _____

Approva: Direttore _____

PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un Organismo di certificazione che, operando come Organismo indipendente, provvede a rilasciare alle Persone che operano nel settore delle costruzioni, la certificazione delle attività da essi svolte. ICMQ opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del Personale".

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza.

Art. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento regola i rapporti tra ICMQ e le Persone che intendono ottenere e fare registrare la certificazione della propria attività.

La certificazione attesta le competenze e le capacità della Persona relative all'attività di cui richiede la certificazione.

La Persona certificata è e rimane, in ogni caso, l'unica responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività ed ai servizi forniti, alle loro caratteristiche e requisiti, ed alla rispondenza di tali servizi a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari, comunque applicabili.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia un Comitato Tecnico di Certificazione (CTC), nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla certificazione, operante in base ad apposita procedura.

Il Certificato ICMQ è il documento con il quale l'Organismo attesta che il Candidato possiede le specificate competenze e che esercita la propria attività in conformità al presente Regolamento.

Il presente Regolamento si applica a tutti i Candidati che abbiano presentato richiesta di certificazione e alle Persone certificate già iscritte nel Registro.

Art. 2 - RIFERIMENTI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del Personale"
- EA-8/01:2004 "IAF/EA Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2003"
- Manuale Qualità ICMQ

Art. 3 - DEFINIZIONI

La terminologia fa riferimento alle definizioni riportate nelle norme UNI EN ISO 9000:2000 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia" e UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Valgono inoltre le seguenti definizioni riportate nel testo:

Candidato: Persona operante nel settore delle costruzioni e che partecipa al processo di certificazione.

Servizio: risultato dell'attività del Candidato, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme nazionali o internazionali, capitolati concordati con il cliente, o altri documenti identificati.

Organismo di certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un Sistema di certificazione di conformità che consente di dichiarare che determinate Persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato Regolamento Tecnico.

Valutazione: azione mediante la quale ICMQ accerta la competenza del Candidato e controlla l'operato della Persona certificata al fine di giudicare la sua conformità alle norme e regolamenti di riferimento.

Esaminatore: Persona incaricata da ICMQ, in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, competente a condurre un esame e ad assegnare i relativi punteggi.

Si utilizzano inoltre i seguenti acronimi:

MQ = manuale qualità
RAQ = responsabile assicurazione qualità
RSC = responsabile schema di certificazione
CTC = Comitato Tecnico di Certificazione
CTS = Commissione Tecnica Scientifica

Art. 4 - ESAMINATORI

Gli Esaminatori incaricati di valutare le prove d'esame ai fini della concessione delle certificazioni, sono scelti, attraverso apposita procedura, tra professionisti regolarmente iscritti negli albi di riferimento o tra esperti tratti da vari settori produttivi, campi di attività o di studio o tra esperti dipendenti/legati contrattualmente ad ICMQ.

Gli esaminatori sono iscritti in un apposito registro approvato dal CTC, da cui si sceglierà l'esaminatore che dovrà effettuare l'esame.

Gli esaminatori attestano, con l'assunzione del proprio incarico, di non avere o avere avuto rapporti, negli ultimi tre anni, con i Candidati al processo di certificazione. Si impegnano inoltre a non intrattenere rapporti professionali con i medesimi Candidati per i successivi due anni.

Il Candidato, nel caso di palese conflitto di interessi, può fare obiezione sulla nomina dell'esaminatore.

I criteri generali per la conduzione degli esami si conformano alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Agli esami possono presenziare ispettori nominati dagli Organismi di Accreditamento.

Art. 5 - RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Possono accedere alla certificazione tutti i Candidati che operano nel settore dei "prodotti e servizi per le costruzioni e dell'edilizia in genere".

Il Candidato che intende ottenere la certificazione, per una propria attività professionale, deve presentare la relativa domanda redatta utilizzando un modulo apposito corredato di tutta la documentazione riportata sul modulo stesso.

La richiesta deve indicare il Regolamento Tecnico a fronte del quale si richiede la certificazione e la tipologia di attività oggetto di certificazione.

In particolare il Candidato deve dichiarare l'accettazione delle regole fissate nel presente Regolamento.

L'accettazione della domanda comporta il versamento a ICMQ di una concordata quota per l'ammissione all'esame.

ICMQ, verificati la completezza dei documenti e l'avvenuto pagamento della quota, conferma l'accettazione della domanda di certificazione.

Art. 6 - ITER DI CERTIFICAZIONE

1. Il Candidato che intende ottenere la certificazione, ne effettua richiesta su apposito modulo.
2. Contestualmente o, eventualmente, dopo l'accettazione della richiesta, ICMQ comunica il nominativo dell'esaminatore e la località di effettuazione dell'esame.
3. Il Candidato sostiene l'esame (costituito da una o più prove) previsto per la specifica qualifica professionale.
4. ICMQ valuta il rapporto dell'esaminatore e comunica al Candidato la valutazione dell'esame con eventuali commenti.
5. In caso di esito negativo ICMQ può decidere per un esame supplementare, prima di presentare la pratica alla CTS.
6. La CTS esamina la pratica di certificazione ed esprime la propria decisione per la concessione o meno della certificazione.
7. Se ritenuto utile, la CTS può interpellare il Candidato prima di esprimersi definitivamente.

8. La concessione della certificazione viene deliberata dalla CTS e comunicata al Candidato.
9. Periodicamente si riunisce il CTC che provvede ad una formale ratifica delle certificazioni emesse.
10. In caso di concessione negata dalla CTC o dal CTS, il Candidato dovrà sostenere un nuovo esame.

Art. 7 - SUBAPPALTO

ICMQ può decidere di subappaltare la gestione e l'esecuzione degli esami ad un organismo o persona esterna. In tal caso viene stipulata una convenzione che comprende le intese raggiunte, incluse la riservatezza e la prevenzione dei conflitti di interesse.

ICMQ redige e tiene aggiornato un elenco dei subappaltatori ed effettua periodiche verifiche e monitoraggi delle loro prestazioni.

ICMQ si assume la piena responsabilità per il lavoro subappaltato.

Art. 8 - CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

1. Dopo la comunicazione dell'avvenuta concessione della certificazione, ed una volta espletati da parte del Candidato gli obblighi amministrativi, ICMQ stipula con il Candidato un contratto, nel quale vengono indicate le modalità cui il Candidato deve attenersi per il mantenimento della certificazione rilasciata da ICMQ.
2. Vengono nel contempo rilasciati il certificato e la tessera di qualifica professionale, nei quali sono indicate le tipologie dei servizi interessati e le attività coperte dalla certificazione.
3. Viene inoltre concessa l'autorizzazione ad utilizzare il marchio ICMQ per la certificazione della qualifica professionale conformemente a quanto precisato nell'Art. 13 e nell'apposito Regolamento, che viene consegnato al Candidato insieme al certificato.
4. Il Candidato richiedente che non accetti la decisione presa da ICMQ di non concedere la certificazione, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità di cui all'Art. 21.
5. A seguito del rilascio della certificazione, ICMQ iscrive il Candidato nel *Registro delle Persone Certificate*, gestito secondo le modalità previste dall'Art. 14.

Art. 9 - VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

1. La validità della certificazione è subordinata al superamento di verifiche documentali annuali, comprese, quando previste, le verifiche in campo. Dopo l'avvenuta certificazione, con cadenza annuale, la Persona certificata deve fornire la documentazione che attesti:
 - la continuità professionale,
 - l'aggiornamento professionale attraverso la frequenza nell'arco di un biennio di almeno un corso di aggiornamento relativo all'attività certificata,
 - la corretta gestione di eventuali reclami dei clienti.
2. A conclusione di ogni prestazione lavorativa, la Persona certificata è tenuta a rilasciare al cliente un *Verbale di consegna lavori* sul quale il cliente stesso può esprimere un'opinione sul lavoro svolto e riportare eventuali reclami. Copia di tutti i verbali compilati dovranno essere conservati dalla Persona certificata.
3. La Persona certificata deve rispettare tutte le clausole del contratto tra cui il regolare pagamento delle quote annualmente fissate da ICMQ.
4. La certificazione ha validità triennale e viene tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio. Può essere risolta in qualunque momento secondo quanto disposto dagli Artt. 17 e 18.

La Persona certificata deve:

- informare tempestivamente ICMQ di situazioni che possano influenzare negativamente la conformità ai requisiti precedentemente verificati;
- accettare la decisione di ICMQ, qualora questi ritenga doverosa una nuova valutazione oppure richieda una nuova domanda.

Art. 10 - MODIFICHE ED ESTENSIONI DELLA CERTIFICAZIONE

L'oggetto di certificazione può essere estesa ad altre attività/specializzazioni, nel qual caso la Persona certificata deve superare l'esame relativo alla nuova attività/specializzazione, previa richiesta di estensione ad ICMQ, seguendo lo stesso iter previsto per la concessione della certificazione (Art. 8).

Art. 11 - MANTENIMENTO

Al fine di mantenere in vigore la validità del certificato, la Persona certificata è tenuta a:

- svolgere l'attività in modo continuativo;
- mantenere un proprio aggiornamento professionale attraverso la frequenza di almeno uno specifico corso di formazione in un biennio;
- rilasciare ad ogni proprio cliente, in seguito ad ogni prestazione lavorativa, un *Verbale di consegna lavori* come da modello ICMQ, nel quale vengono indicati gli estremi del cliente, l'incarico, le osservazioni del cliente e gli eventuali reclami;
- redigere e mantenere aggiornato un *Registro dei reclami*, che riporti l'elenco dei Verbali di consegna lavori, che espliciti gli eventuali reclami e, se necessario, le azioni intraprese per risolverli.

La validità del certificato è subordinata ad una verifica annuale della seguente documentazione:

1. documenti comprovanti la continuità professionale;
2. attestati di frequenza ad almeno un corso di aggiornamento professionale nel biennio, relativo all'attività certificata;
3. registro dei reclami.
4. pagamento della quota di mantenimento prevista dal Tariffario.

Art. 12 - VERIFICHE IN CAMPO

In presenza di reclami significativi e documentati da parte dei clienti, desunti dai verbali di cui sopra, ICMQ può disporre l'effettuazione di verifiche in campo per verificare il livello di competenza relativo all'attività certificata. I costi di tali verifiche sono a carico della Persona certificata.

In caso quest'ultimo rifiuti, senza valide motivazioni, di accogliere l'esaminatore, la certificazione sarà sospesa.

L'esaminatore riporta le proprie risultanze in un rapporto che viene inoltrato a ICMQ, nel quale devono essere inserite anche eventuali osservazioni e/o riserve della Persona certificata.

ICMQ informa per iscritto la Persona certificata sull'esito della verifica:

- in caso di esito positivo viene confermata la certificazione;
- in caso di esito negativo, la certificazione viene sospesa e viene richiesto alla Persona certificata di seguire opportuni corsi di aggiornamento entro un tempo prefissato a cui deve seguire un esame di valutazione. Con il superamento di tale esame viene tolta la sospensione della certificazione.

Art. 13 - USO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO ICMQ

1. La certificazione del personale (riferita alla specifica attività per la quale è stata concessa) può essere utilizzata dalla Persona certificata che ne è in possesso, per fini commerciali.

La certificazione non può però essere usata in modo tale da essere ritenuta valida anche per attività diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la certificazione o, comunque, in modo da indurre in errore.

2. La Persona certificata è autorizzata, nei limiti fissati dal contratto, ad utilizzare il marchio ICMQ solo in riferimento alla propria specifica certificazione, in conformità all'apposito regolamento per l'uso del marchio.
3. La certificazione ICMQ di qualifica del Personale non assolve la Persona certificata dagli obblighi di legge derivanti dai propri servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.
ICMQ non è in ogni caso responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività della Persona certificata, né dei prodotti forniti o posati.
4. La Persona in possesso di certificazione deve cessare immediatamente l'utilizzo di certificazione e Marchio nei seguenti casi:
 - in caso di sospensione o annullamento (Artt. 16, 17 e 18);
 - in caso ICMQ non abbia accettato una modifica dell'attività certificata (Art. 10);
 - in caso ICMQ abbia emanato una modifica alle regole del sistema di certificazione e la Persona certificata abbia ommesso di applicarla (Art. 20).

Art. 14 – REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE

E' compito di ICMQ redigere e tenere aggiornato il Registro delle Persone in possesso di certificazione. Le informazioni contenute in tale Registro, a tutela della "privacy", sono riservate e non vengono pubblicizzate. A fronte di specifica richiesta di terzi, ICMQ è tenuto comunque a informare se la Persona nominata sia in possesso o meno della certificazione.

La Persona certificata può:

- informare i clienti della propria certificazione;
- rendere pubblico il documento di certificazione;
- fare uso del Marchio ICMQ secondo l'autorizzazione ricevuta.

Art. 15 - RISERVATEZZA

Gli atti relativi all'attività di certificazione del Candidato richiedente e della Persona certificata (documenti, lettere, comunicazioni varie) hanno carattere riservato e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura ICMQ.

Il Personale interno ed esterno di ICMQ, che nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni ne venga a conoscenza, è tenuto al segreto professionale, sottoscrivendo specifico impegno.

Art. 16 - SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

1. La validità del certificato può essere sospesa da ICMQ in caso di gravi carenze o del loro perdurare oltre il termine concordato per la loro eliminazione.
Esempi di tali carenze sono:
 - mancata accettazione di verifiche periodiche o supplementari richieste da ICMQ;
 - esito negativo della verifica in campo;
 - mancata informazione circa l'esistenza di procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi per oggetto l'attività coperta da certificazione;
 - infrazione a qualsiasi delle regole o procedure ICMQ.
2. La Persona certificata che sospenda volontariamente l'attività certificata per un qualsiasi periodo di tempo, deve comunicarlo immediatamente ad ICMQ a pena di decadenza della certificazione. In tale periodo la certificazione viene sospesa.
3. L'eventuale ripresa dell'attività va comunicata a ICMQ che, di comune accordo, provvederà a pianificare una verifica in campo per la chiusura del periodo di sospensione o, in alternativa, richiederà il superamento di un nuovo esame.

4. In tutti i casi la sospensione viene notificata alla Persona certificata mediante lettera raccomandata precisante la durata e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.
5. Quando le condizioni di superamento delle cause della sospensione siano verificate, ICMQ toglierà la sospensione comunicandolo alla Persona certificata; in caso contrario procederà alla revoca della certificazione.
Le spese relative alle verifiche aggiuntive sono a carico della Persona certificata.
6. Nel periodo di sospensione permane l'obbligo da parte della Persona certificata, di corrispondere la quota annuale di mantenimento stabilita dal Regolamento e dal contratto.

Art. 17 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

La Persona certificata può rinunciare ad avvalersi della certificazione di qualifica professionale in suo possesso:

- a) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del Regolamento (Art. 20);
- b) in caso di non accettazione delle variazioni tariffarie fissate da ICMQ;
- c) per recessione dal contratto motivata (ad esempio cessazione dell'attività oggetto di certificazione).

La rinuncia diventa effettiva a partire dalla data di comunicazione a ICMQ; la Persona certificata è tenuta comunque a pagare la quota di mantenimento fino al termine dell'anno solare.

A seguito della rinuncia la Persona certificata ha l'obbligo di:

- restituire l'originale del Certificato ICMQ e la tessera di qualifica professionale;
- non utilizzarne né copie né riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione ICMQ;
- darne notizia ai clienti con la stessa modalità con cui era stata comunicata l'avvenuta certificazione.

La rinuncia comporta da parte di ICMQ:

- la cancellazione dei dati della Persona certificata dal Registro di cui all'Art. 14;
- il ritiro e annullamento del certificato e della tessera di qualifica professionale;
- la non ammissione all'istruzione di nuova richiesta di certificazione della stessa attività se non dopo un anno dalla data di risoluzione dell'accordo, salvo casi eccezionali valutabili dalla CTS.

Art. 18 - REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca/annullamento della certificazione viene decisa da ICMQ a seguito di:

- mancata eliminazione delle cause che hanno determinato la sospensione (Art. 16);
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICMQ per porre rimedio agli scostamenti riscontrati e segnalati;
- persistere delle condizioni di morosità per oltre un mese dalla diffida inviata da ICMQ (Art. 19);
- cessazione delle attività oggetto di certificazione;

ICMQ deve comunicare la decisione della revoca della certificazione mediante raccomandata A/R.

A seguito della revoca la Persona certificata deve:

- restituire l'originale del Certificato ICMQ e la tessera di qualifica professionale;
- non utilizzarne né copie né riproduzioni;
- eliminare da carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione ICMQ;

- darne notizia ai clienti con la stessa modalità con cui era stata comunicata l'avvenuta certificazione.

La revoca comporta da parte di ICMQ:

- la cancellazione dei dati della Persona certificata dal Registro di cui all'Art. 14;
- il ritiro e l'annullamento del Certificato e della tessera di qualifica professionale;
- la non ammissione all'istruzione di nuova richiesta di certificazione della stessa attività se non dopo un anno dalla data di risoluzione dell'accordo, salvo casi eccezionali valutabili dalla CTS.

La revoca/cancellazione non dà diritto ad alcun rimborso delle quote versate.

La Persona certificata può inoltrare appello motivato presso ICMQ contro la decisione di revoca della certificazione (Art. 21).

Art. 19 - CONDIZIONI ECONOMICHE

- a) Le tariffe che regolano le prestazioni ICMQ vengono definite annualmente.
Le variazioni delle tariffe vengono notificate alle Persone certificate per iscritto allegando apposito Tariffario.
La Persona certificata ha il diritto a rinunciare alla certificazione entro un mese dalla data di ricezione della notifica di variazione; nel periodo di preavviso vengono applicate le tariffe antecedenti alle variazioni.
- b) La Persona certificata deve accettare a proprie spese, eventuali visite suppletive di controllo.
- c) Gli importi delle tariffe vanno versati secondo quanto stabilito nel Tariffario e riportato nel Contratto.
Il mancato adempimento comporta l'invio da parte di ICMQ di una diffida.

Art. 20 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Qualora vengano apportate da ICMQ modifiche sostanziali al presente Regolamento, ICMQ ne dà tempestiva comunicazione alle Persone certificate e ai Candidati con domanda o iter di certificazione in corso.

Alla data fissata da ICMQ per l'entrata in vigore delle modifiche, data che terrà conto della entità delle modifiche e del tempo necessario per il loro recepimento, le Persone certificate debbono adeguarsi alle nuove regole.

La mancata attuazione può essere causa di sospensione o revoca della certificazione (Artt. 16 e 18).

Le Persone certificate, in caso di non accettazione delle modifiche, possono rinunciare alla certificazione (Art. 17).

Art. 21 - RICORSI, RECLAMI E CONTESTAZIONI/CONTROVERSIE

Il Candidato e la Persona certificata possono ricorrere contro le decisioni di ICMQ, esponendo, entro 30 giorni dalla comunicazione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro 3 mesi dal ricevimento del ricorso ICMQ deve esprimere il proprio parere.

Le eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico del richiedente.

Il Candidato e la Persona certificata possono altresì presentare reclami e contestazioni scritte alle quali sarà data risposta scritta.

Ricorsi, reclami e contestazioni, riguardanti sia l'attività dell'Organismo di Certificazione sia quella della Persona certificata, possono essere rivolti a ICMQ da terze parti che possono fare riferimento al presente Regolamento disponibile nel sito internet www.icmq.org.

Art. 22 - ARBITRATO

1. Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 8 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a ICMQ, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente

Regolamento sarà definita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitro così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ad istanza della parte più diligente.

2. In caso di controversia, la parte istante provvederà a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che sarà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata A/R, con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.
La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvederà allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio.
3. I due arbitri nominati dovranno procedere alla nomina del terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
4. Il Collegio avrà sede a Milano e l'arbitrato sarà irritale e secondo diritto.
5. Gli arbitri regoleranno essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.
6. Il lodo dovrà essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salve proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò di rendesse necessario per esigenze istruttorie.
7. La decisione degli arbitri avrà efficacia vincolante fra le parti.
8. Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a ICMQ per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al presente Regolamento saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.